

Glossario

da *"Gli alunni con cittadinanza non italiana a Livorno e provincia"*, N.A.Langella – L. Lessi, U.S.P. di Livorno, 2008.

Alunni con cittadinanza non italiana

Sono da considerarsi alunni con cittadinanza non italiana gli studenti, anche se nati in Italia, iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, con entrambi i genitori di nazionalità non italiana.

La legislazione italiana propone una distinzione tra minori figli di cittadini comunitari, che sono iscritti di norma alla classe della scuola dell'obbligo successiva per numero di anni e di studio a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza, e gli alunni extracomunitari.

[DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 45]

Nel presente testo le locuzioni "Alunno con cittadinanza non italiana" e "Alunno straniero" sono sinonimi, così come hanno lo stesso significato i termini "cittadinanza" e "nazionalità".

Alunni con doppia cittadinanza

Questa pubblicazione non prende in considerazione gli studenti con doppia cittadinanza, di cui una italiana.

Alunni nomadi

Sono gli alunni appartenenti prevalentemente alle etnie rom e sinti, provenienti per lo più da Paesi dell'Est europeo, soprattutto dell'ex Jugoslavia.

Alunni apolidi

Sono gli alunni senza alcuna cittadinanza. Il termine "Apolide" designa una persona "che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione" [Convenzione relativa allo status degli apolidi. New York, 28 settembre 1954. Legge 1 febbraio 1962, n. 306]

Alunni Rom

Il termine *rom* proviene, presumibilmente, dal sanscrito *Dxomba* che indicava gli artisti nell'India antica, in particolare cantanti, ballerini, attori e percussionisti, con il compito di trasmettere al popolo la saggezza indiana in un linguaggio più accessibile del sanscrito.

Oggi, l'etnonimo "Rom" (in lingua romani "*rrom*"), significa "uomo" e designa l'etnia stessa solamente presso i rom propriamente detti, in quanto tale termine li differenzia dai non zingari detti nel loro idioma "gagè" che in origine individuava i "contadini zotici e ignoranti".

A causa della cittadinanza di alcuni di loro e per l'assonanza dei nomi, vengono spesso erroneamente assimilati e quindi definiti "rumeni" o "slavi", ma in realtà non c'è alcuna connessione né tra il termine "Rom" e il nome dello Stato di Romania, né con gli slavi, in quanto appartenenti ad un differente gruppo etnico e linguistico.

Per lo stile di vita che i rom praticano e per il loro rifiuto di farsi registrare come di etnia rom per paura di discriminazioni, spesso, per indicarli, vengono usati impropriamente, perché concernenti altre etnie, i termini zingari e gitani.

I **Rom** presenti in Italia provengono, in assoluta maggioranza, dai paesi della ex Jugoslavia, dall'Albania e dalla Romania.

Ammissione (Promozione)

Per consuetudine, si usa il termine "promozione" per indicare l'ammissione alla classe successiva a seguito di valutazione positiva dell'anno scolastico frequentato, effettuata dai docenti della classe.

Corsi EdA

I corsi di Educazione per gli Adulti sono attivati presso i Centri Territoriali Permanenti – CTP ed offrono, in via prioritaria, alla popolazione adulta priva di titolo di studio, un servizio "finalizzato a coniugare il diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento e alla formazione professionale". Fra gli obiettivi prioritari, si segnalano l'alfabetizzazione primaria, funzionale e di ritorno, l'apprendimento della lingua italiana e dei linguaggi; lo sviluppo ed il consolidamento di competenze di base e di saperi specifici.

Ai fini della prevenzione e del disagio, è consentito l'accesso ai corsi EdA a tutti coloro che hanno compiuto il 15° anno di età. [OM 29 luglio 1997, n. 455]

Con DM 25 ottobre 2007 è disposta l'istituzione, a partire dall'a.s. 2008/2009, dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti – C.P.I.A., sulla base della riorganizzazione degli attuali CTP e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Esito

Per esito s'intende il risultato finale conseguito dall'alunno al termine dell'anno scolastico, per promozione dalla classe successiva o per esame. È positivo se lo studente è ammesso alla classe successiva, negativo se non è ammesso.

Interruzione di frequenza

È un atto con il quale lo studente interrompe la frequenza di una classe funzionante presso un'istituzione scolastica. È un fenomeno che presenta più ampia diffusione nelle scuole secondarie di II° grado; è infatti consentito allo studente di ritirarsi dalla frequenza entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per presentarsi come privatista agli esami di idoneità o agli esami di Stato.

Sono "interruzioni non formalizzate" quelle relative ad alunni regolarmente iscritti, ma mai frequentanti, o che hanno interrotto la frequenza senza fornire motivazioni.

Le interruzioni non formalizzate determinano la mancata valutazione dello studente allo scrutinio finale.

Per consuetudine, lo studente che ha interrotto la frequenza è indicato come "ritirato" dalla scuola. Il "ritiro" può servire all'iscrizione dello studente presso un'altra scuola della città, provincia, regione, o al di fuori di essa, previo il rilascio del nullaosta da parte della scuola di provenienza.

Col termine "abbandono" s'intende l'interruzione volontaria del percorso di studio, senza un ritiro formalizzato e senza il conseguimento di un titolo di studio, da parte di alunni, non più in età di obbligo scolastico, che l'anno successivo a quello di riferimento non s'iscrivono a nessuna istituzione scolastica.

Istituzione scolastica

Unità amministrativa di base del sistema scolastico, opportunamente dimensionata secondo piani regionali, cui è stata riconosciuta personalità giuridica e conferita autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di gestione e di amministrazione. [DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 1]

L'istituzione scolastica è espressione di autonomia funzionale e provvede alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e delle funzioni trasferite agli Enti Locali.

Non ammissione (Ripetenza)

Per consuetudine, si usa il termine ripetenza per indicare la condizione dell'alunno non ammesso alla classe successiva a seguito di valutazione non positiva conseguita nell'a.s. di riferimento.

Sistema educativo di istruzione e formazione

Nel nostro Paese, il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo (che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado), e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei, istituti tecnici e istituti professionali, ed il sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Lo Stato e le Regioni hanno competenze concorrenti in materia di istruzione.

Invece, il sistema di istruzione e formazione professionale è di competenza esclusiva delle Regioni.

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia ha durata triennale. Ad essa possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. [L. 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, lett.e]

Scuola primaria

La scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento della strumentalità di base, e in due successivi periodi didattici biennali, per un totale di cinque anni. Insieme alla scuola secondaria di 1° grado costituisce il primo ciclo di istruzione. [Legge 28 marzo 2003, n. 53]

Devono essere iscritti alla prima classe di scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. [D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59]

La scuola dell'infanzia e la scuola primaria fanno parte del Circolo Didattico (ex Direzione Didattica).

Scuola secondaria di 1° grado (ex Scuola media)

La scuola secondaria di 1° grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare. [Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 2, comma f]

Insieme alla scuola primaria costituisce il primo ciclo di istruzione; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica; assicura, tra l'altro, l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo di istruzione.

Scuola secondaria superiore

La scuola secondaria superiore è costituita dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali.

L'istituto di istruzione secondaria superiore – ISIS raggruppa istituti scolastici di diverso ordine (classico, scientifico, artistico, linguistico, tecnico, professionale), al fine di soddisfare le disposizioni inerenti al dimensionamento complessivo previsto dalla legge per un'istituzione scolastica.

Scrutini

In periodi determinati dell'anno scolastico i docenti di ciascuna classe valutano gli alunni. Si articolano in scrutini intermedi, se condotti alla fine del primo trimestre o quadrimestre, e finale, se condotto alla conclusione delle attività didattiche. Alla fine dell'anno scolastico i docenti determinano, attraverso gli scrutini, l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.